

Rep. D.P. n. 14/2021

Prot. n. 867 del 23/11/2021

PROCEDURA DI SELEZIONE, PER TITOLI E DISCUSSIONE PUBBLICA, PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 24, COMMA 3, LETT. A) DELLA L. 240/2010 (JUNIOR) CON REGIME DI IMPEGNO A TEMPO DEFINITO PER IL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE (L-19), SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE M-PED/03 E SETTORE CONCORSUALE 11/D2 (DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA).

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 recante "norme sull'autonomia universitaria";

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss.mm.ii;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

Visto il Decreto Interministeriale del 17 aprile 2003 recante "criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie, abilitate a rilasciare titoli accademici, di cui all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999 n. 509;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n.240, recante "norme in materia di organizzazione delle università di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

Visto il D.P.R. 15/12/2011, n. 232 Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell'art. 8, commi 1 e 3 della L. 30/12/2010, n. 240;

Visto il Decreto Ministeriale 24 maggio 2011, n. 242 "Criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari di contratti di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

Della

Visto il D.R. n. 555 del 5 aprile 2013 inerente il “Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione e dello svolgimento delle attività dei ricercatori con contratto a tempo determinato ex art. 24 legge 30 dicembre 2010 n. 240”;

Visto il D.M. 855 del 30 ottobre 2015 di rideterminazione dei settori concorsuali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 271 del 20/11/2015;

Visto lo Statuto dell’Università telematica “Leonardo da Vinci” (di seguito “Ateneo” e/o “UNIDAV”);

Visto il codice etico della Unidav - approvato con delibera n. 71/2020 dal Consiglio di Amministrazione del 22/12/2020 dietro parere favorevole del Senato Accademico con provvedimento n. 59/2020 del 16/12/2020 – le cui norme costituiscono per i professori e ricercatori principi di comportamento in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti;

Visto il regolamento Didattico di Ateneo;

Visto il “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato”;

Considerato che gli organi accademici della Unidav hanno approvato il Piano di reclutamento triennale relativamente al CdS in Scienze dell’educazione e della formazione (classe L-19) e, pertanto, si rende necessario, tra l’altro ai sensi del citato D.M. n. 987/2016, l’espletamento di una procedura di reclutamento del personale ricercatore;

Vista la delibera n. 16/2021 assunta dal Senato Accademico del 30/03/2021 con la quale è stata proposta l’attivazione di un contratto ai sensi della lettera a), comma 3, dell’art. 24 della legge 240/2010 per le esigenze della ricerca scientifica e della didattica afferenti al settore concorsuale indicato al successivo art. 1;

Vista la delibera n. 17/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione del 15/04/2021 con la quale è stata approvata la citata proposta e deliberata la copertura finanziaria del posto per ricercatore a TD nel settore concorsuale richiesto ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, co. 2, della L. 240/2010;

Vista la disponibilità finanziaria risultante nel Bilancio di Ateneo;

Richiamata la delibera n. 78/2021 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell’11 novembre 2021;

Considerato che è necessario procedere alla presente selezione per l’esigenza di reclutare il ricercatore a sostegno dell’offerta formativa proposta dall’Ateneo;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto della selezione

È indetta la procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di n. 1 (un) posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della L. n. 240/2010 (junior) con regime di impegno a tempo definito, per il seguente, Corso di Studio, Settore Scientifico Disciplinare e Settore concorsuale:

CORSO DI STUDIO: Scienze dell'educazione e della formazione (L-19)

SSD: M-PED/03

SETTORE CONCORSALE: 11/D2-DIDATTICA, PEDAGOGIA SPECIALE E RICERCA EDUCATIVA;

POSTI: 1

Durata del contratto: anni tre

Struttura di afferenza: UNIVERSITÀ TELEMATICA "LEONARDO DA VINCI" - Corso di Studio in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L-19)

Sede di svolgimento delle attività: Torrevecchia Teatina (Chieti) - sede legale della Università Telematica "Leonardo da Vinci" o altre sedi in ambito provinciale.

Attività di ricerca/profilo: Titolo: Innovazione didattica e strategie inclusive per la prima infanzia.

Impegno scientifico e obiettivi della ricerca: Il candidato, con un'esperienza scientifica conforme al settore concorsuale indicato, dovrà approfondire temi di ricerca pedagogica speciale e di didattica inclusiva. L'impegno scientifico del candidato dovrà focalizzarsi in particolare sul rapporto tra servizi per l'infanzia e comunità educante e sulla definizione delle competenze metodologiche e didattiche dell'educatore per la prevenzione e il contrasto della povertà educativa. Sarà oggetto di specifica attenzione il lavoro in rete nei territori per la predisposizione di contesti inclusivi (relazionali, affettivi, ludici e cognitivi), capaci di garantire pari opportunità a bambini e bambine, e di superare disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Il candidato dovrà inoltre prendere in esame teorie aggiornate della pedagogia speciale per gli aspetti legati agli orientamenti educativi più efficaci e innovativi per l'inclusione del bambino con deficit e bisogni educativi speciali.

Impegno didattico: Il/La candidato/a dovrà svolgere sino a un massimo di 60 ore di attività didattica frontale, integrativa e di supporto agli studenti nel corso di laurea triennale di Scienze dell'educazione e della formazione nel settore scientifico-disciplinare M-PED/03 Didattica e Pedagogia speciale.

Lingua straniera: Inglese.

Art. 2 - Attività da svolgere "contratto junior"

Il ricercatore con contratto (junior) svolge, nell'ambito dell'impegno didattico istituzionale, almeno un corso di insegnamento annuale o equivalente per anno accademico. L'impegno del ricercatore a tempo determinato

a tempo pieno è fissato in 1500 ore di lavoro annue, di cui al massimo 350 complessive se in regime a tempo pieno e 200 ore complessive se in regime a tempo definito dedicate alle attività didattiche ai sensi dell'art. 6 L. 240/2010.

Le attività didattiche e di ricerca del ricercatore junior saranno oggetto di specifica relazione tecnico-scientifica da sottoporre, annualmente, all'approvazione della struttura di appartenenza. La valutazione negativa della relazione tecnico-scientifica può costituire giusta causa di recesso dal contratto.

Secondo le rispettive norme di stato giuridico, i ricercatori assolvono il proprio impegno svolgendo personalmente il carico didattico loro attribuito secondo la normativa vigente (attività didattica integrativa e/o lezioni), all'interno dei corsi di laurea, di specializzazione e dei corsi che prevedono il rilascio dei master e dei dottorati di ricerca. Le attività seminariali e di laboratorio e ogni forma di sperimentazione sul campo, svolte a complemento dei corsi sotto la responsabilità del docente, sono valutate come parte dell'attività didattica.

I Ricercatori devono assicurare la loro reperibilità e disponibilità per le attività di tutorato e per il ricevimento degli studenti, durante l'intero arco dell'anno accademico, indipendentemente dalla programmazione temporale dei corsi.

L'organizzazione delle lezioni, delle esercitazioni e delle altre attività didattiche, ivi comprese le ore per il ricevimento degli studenti, sono stabiliti in modo da assicurare, secondo le modalità stabilite dai singoli corsi di laurea, l'impegno didattico dei singoli docenti.

I ricercatori hanno l'obbligo di partecipare alle sedute dei corsi di laurea, ove richiesto, e degli altri organi collegiali, nonché delle commissioni accademiche di cui facciano parte.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

La selezione è riservata a candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, in possesso di **Dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero.**

I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, produrre copia del provvedimento, rilasciato dalle competenti autorità, col quale è stata riconosciuta l'equiparazione o l'equivalenza.

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione.

Fino alla stipula del contratto di lavoro, il Rettore ovvero, in sua assenza, il Presidente può, con provvedimento motivato, disporre l'esclusione della selezione per mancanza di alcuno dei requisiti di ammissione previsti.

Non possono partecipare alla selezione:

- i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio per quiescenza;
- coloro che siano stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l'Università telematica "Leonardo

da Vinci” o presso altri Atenei italiani statali o non statali, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente;

- coloro che siano stati esclusi dal godimento dei diritti civili e politici;
- coloro che siano stati destituiti o dispensati, oppure dichiarati decaduti da un pubblico impiego presso una Pubblica Amministrazione;
- coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Corso di Laurea che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del CdA dell'Ateneo.

L'Ateneo garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Il numero massimo di pubblicazioni da presentare non potrà essere inferiore a dodici. Si precisa che è causa di esclusione l'inosservanza del limite riferito al numero massimo di pubblicazioni da presentare. Nel caso di inosservanza di tale limite l'esclusione è tassativa e non ammette deroghe, fatta salva la sola ed unica ipotesi in cui sia presente un solo candidato. Quanto sopra in applicazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità del procedimento.

I suddetti titoli e requisiti prescritti indicati nel bando devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura.

Il contratto non può in ogni caso essere attribuito a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Corso di Laurea che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del CdA dell'Ateneo.

Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato, qualora vincitore della selezione, restano in vigore le incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge e del relativo CCNL.

La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297.

L'esercizio di attività libero-professionale è compatibile con il regime di tempo definito.

Qui

Art. 4 - Domanda di ammissione dei candidati – termini e modalità

La domanda di ammissione alla presente procedura di selezione (compilata secondo il fac simile di cui al MOD. A) dovrà essere inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dell'Università telematica "Leonardo da Vinci" segreteria@pec.unidav.it indicando nell'oggetto cognome e nome unitamente al seguente codice: RIC/A/M-PED/03 (es: Rossi Mario Ric A) M-PED/03).

Le domande devono pervenire nel termine perentorio delle ore 23.59 del trentesimo giorno a decorrere dal giorno successivo a quella di pubblicazione dell'Avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, Concorsi ed esami.

Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

Il bando è reso pubblico sul sito web dell'Ateneo all'indirizzo: www.unidav.it (sez. [trasparenza/bandi di concorsi](http://www.unidav.it/sez_trasparenza/bandi_di_concorsi)), sito web del M.U.R. all'indirizzo: <http://bandi.miur.it>, e sul sito web dell'Unione Europea.

Nella domanda i candidati devono, a pena di esclusione, chiaramente indicare (come da Mod. A):

1. Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
2. Data e luogo di nascita;
3. Codice di identificazione personale (codice fiscale);
4. Luogo di residenza, indirizzo mail e domicilio che il candidato elegge ai fini della procedura. Inoltre dovrà essere indicato un recapito telefonico. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) dell'Ateneo segreteria@pec.unidav.it;
5. La selezione a cui intende partecipare precisando il settore concorsuale e il SSD;
6. La cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica);
7. Di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
8. Di essere iscritti nelle liste elettorali, precisandone il Comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime;
9. Di non essere stati destituiti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127 lettera d) del D.P.R. 10/01/1957, n.3;
10. Di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto precedentemente la qualifica di professore di prima o di seconda fascia o di ricercatore universitario a tempo indeterminato;
11. Di non aver superato complessivamente dodici anni, anche non continuativi, comprendendo il periodo previsto dal contratto di cui al presente bando, in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a

tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della L. n 240/2010 presso gli Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010;

12. Di essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall'art. 3 del presente bando;

13. Solo per i cittadini stranieri: di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;

Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte (ovvero la mancanza di firma autografa del candidato in calce alla domanda), quelle prive dei dati anagrafici, quelle ricevute oltre il termine perentorio e prive della dichiarazione di cui ai punti 6), 7), 8), 9), 10).

I candidati riconosciuti diversamente abili devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio stato, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104.

L'Ateneo non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.

L'Ateneo inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla presente selezione per cause non imputabili a colpa dell'Ateneo, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore o nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.

La domanda, redatta secondo il modello di cui all'all. A), a pena di esclusione, dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti, titoli e pubblicazioni:

- fotocopia di un documento d'identità in corso di validità, firmata dal candidato;
- curriculum firmato della propria attività scientifica e didattica;
- elenco datato e firmato dei titoli ritenuti utili ai fini della selezione pubblica;
- le pubblicazioni scientifiche da presentare (in formato pdf), in numero massimo di 12. Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, dovrà conteggiarla nel numero massimo di pubblicazioni da presentare (max. 12);
- elenco datato e firmato delle pubblicazioni scientifiche presentate. Di ciascuna pubblicazione va precisato: libro (titolo, autore/i, anno, editore, luogo della pubblicazione, numero di pagine totali, ISBN); contributo in pubblicazioni in collaborazione (titolo libro, titolo contributo, curatore, autori, anno, editore, luogo della pubblicazione, ISBN, pagina inizio e pagina fine del contributo del candidato); articolo su riviste scientifiche (titolo della rivista, volume, fascicolo, anno, ISSN, titolo, pagina inizio e pagina fine dell'articolo);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante quanto indicato nei punti sopra elencati e firmata dal dichiarante (Mod. B);
- elenco di tutti i documenti allegati alla domanda.

La documentazione comprovante il possesso dei titoli e, in caso di titoli conseguiti all'estero, la equipollenza degli stessi, deve essere presentata secondo le seguenti modalità:

- Cittadini dell'Unione Europea: devono dimostrare il possesso dei titoli utilizzando lo strumento della dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (MOD. B);
- Cittadini extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno: possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale, secondo le modalità previste per i cittadini dell'Unione Europea, qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani oppure qualora la produzione di dichiarazioni sostitutive avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il paese di provenienza del dichiarante;
- I cittadini extracomunitari non in possesso di regolare permesso di soggiorno possono produrre i titoli in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale. I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero extracomunitario è cittadino, debbono essere corredati di traduzione italiana autenticata all'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. In tali ultimi casi la documentazione (titolo in originale, copia autenticata ovvero copia dichiarata conforme all'originale) dovrà essere obbligatoriamente inoltrata insieme alla domanda e agli allegati.

L'Ateneo si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa o altre amministrazioni o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.

Art. 5 - Rinuncia del candidato alla procedura

L'eventuale rinuncia a partecipare alla presente procedura, con luogo, data e firma, dovrà essere tempestivamente comunicata a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) segreteria@pec.unidav.it indirizzata al Presidente dell'Università telematica "Leonardo da Vinci". La rinuncia produrrà i suoi effetti a decorrere dalla prima riunione della commissione giudicatrice successiva alla data del ricevimento.

Art. 6 - Esclusione dalla selezione

I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L'esclusione per difetto dei requisiti è disposta con decreto motivato del Rettore ovvero, in sua assenza del Presidente, ed è notificata a mezzo PEC.

Art. 7 - Costituzione della Commissione giudicatrice

La Commissione è composta da almeno tre membri di cui uno interno, scelti tra i professori ordinari o associati e i ricercatori a tempo indeterminato del/i settore/i scientifico/i-disciplinare/i o del settore concorsuale oggetto della selezione o, in subordine, dello stesso macrosettore concorsuale per cui è bandita la procedura individuati dopo la scadenza del bando, secondo la procedura prevista dal Regolamento di Ateneo.

La nomina della Commissione è disposta con decreto del Presidente, pubblicato nel sito dell'Ateneo www.unidav.it, nella sez. "Trasparenza/Bandi di concorso".

Dalla data di pubblicazione del decreto presidenziale di nomina della Commissione decorre il termine di dieci giorni lavorativi per l'eventuale ricusazione dei Commissari da parte dei candidati. Se la causa di ricusazione è sopravvenuta successivamente al termine di cui sopra, purché anteriormente alla data di insediamento della Commissione, i dieci giorni decorrono dalla sua insorgenza.

In occasione della riunione di insediamento, la Commissione individua al proprio interno il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le deliberazioni a maggioranza assoluta degli stessi.

La Commissione potrà avvalersi – in tutte le fasi della procedura - di strumenti telematici di lavoro collegiale, al fine di consentire la conclusione dei lavori nei tempi previsti.

La Commissione deve concludere la procedura selettiva entro tre mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Il Rettore ovvero, in sua assenza, il Presidente, per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal Presidente della Commissione, può prorogare per una sola volta e per non più di due mesi il termine per la conclusione della procedura.

Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro la proroga, il Rettore o, in sua assenza, il Presidente con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, secondo le procedure di individuazione indicate nel presente bando e stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori.

Art. 8 - Adempimenti della Commissione giudicatrice

La Commissione giudicatrice nella prima seduta, previa dichiarazione dei singoli componenti della insussistenza delle cause di incompatibilità e di assenza di conflitto di interesse, predetermina i criteri di massima per:

- la valutazione preliminare comparativa del curriculum, dei titoli e della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato;
- la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese) e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione predetermina, altresì, i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione, nella misura massima di 20 PUNTI per i titoli e 80 PUNTI per le pubblicazioni.

I criteri adottati sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di Ateneo, per almeno dieci giorni. Decorsi dieci giorni, la Commissione può proseguire i lavori. La data di pubblicazione si intende "giorno utile per la pubblicità".

Nella prima seduta, inoltre, la Commissione:

- individua le tipologie di pubblicazioni che saranno oggetto di valutazione;
- stabilisce la ponderazione di ciascun criterio e parametro da prendere in considerazione;
- individua eventuali ulteriori criteri e parametri più selettivi rispetto a quelli indicati nel bando.

La ponderazione dei criteri deve essere equilibrata e motivata.

Nella seduta successiva alla prima la Commissione dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità con i candidati ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e di non avere relazioni di parentela ed affinità entro il quarto grado incluso con gli stessi.

La Commissione effettua la valutazione preliminare comparativa dei candidati con motivato giudizio analitico sul curriculum, sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo parametri e criteri riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con Decreto del MIUR nr. 243, 23.05.2011 concernente "criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti ex art.24, co. 2, lett. c) della l.20.12.2010 n.240".

A seguito della valutazione preliminare comparativa, la Commissione ammette alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20% del numero degli stessi.

I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a 6.

A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi.

La sede, la data e l'orario della discussione sono pubblicati sul sito di Ateneo alla sezione "Trasparenza/Bandi di concorso", almeno 20 giorni prima della discussione. I candidati ammessi ne saranno informati tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) segreteria@pec.unidav.it.

Tempestivamente sarà pubblicato il verbale contenente i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, con l'indicazione dei candidati ammessi.

I candidati, pertanto, sono tenuti a presentarsi, muniti di un documento di identità in corso di validità, nel giorno/i e nel luogo stabilito/i senza ulteriore convocazione. La mancata presentazione del candidato è considerata definitiva rinuncia implicita alla selezione.

La Commissione procede allo svolgimento della discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni con i candidati nonché, contestualmente, alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri.

La Commissione, a seguito della discussione, attribuisce un punteggio analitico ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla stessa, esprime giudizio sulla prova orale e con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato idoneo.

I punteggi complessivi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione e il giudizio sulla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza di una lingua straniera e della lingua italiana per i candidati stranieri, sono resi pubblici mediante pubblicazione sul sito di ateneo alla pagina dedicata www.unidav.it (sez. "Trasparenza/Bandi di concorso"). Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

La consultazione delle pubblicazioni soggette a diritti di proprietà intellettuali avverrà nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'attività editoriale e del diritto d'autore. Gli atti della procedura di selezione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni di cui sono parte integrante e necessaria i motivati giudizi analitici relativi alla valutazione preliminare comparativa, i punteggi attribuiti ai titoli e alle pubblicazioni dei candidati ammessi alla discussione pubblica e la valutazione della prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera (inglese) e della lingua italiana per i candidati stranieri.

Art. 9 - Valutazione dei titoli e del curriculum

La valutazione preliminare comparativa dei candidati di cui al precedente articolo, viene effettuata dalla Commissione, facendo riferimento allo specifico Settore Concorsuale e al profilo definito esclusivamente tramite indicazione del Settore Scientifico Disciplinare, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati:

- a) possesso del titolo di dottore di ricerca o conseguito in Italia o all'estero; i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, devono essere in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente conseguito in Italia o all'estero. Il suddetto titolo deve essere posseduto alla data della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla presente selezione. In caso di dottorato conseguito all'estero, è necessario allegare il decreto di equipollenza con il titolo di dottore di ricerca dell'ordinamento universitario italiano rilasciato ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 382/1980 o la determina di equivalenza del titolo estero a quello italiano rilasciata ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs 165/2001. Nelle more del rilascio, da parte degli organi preposti, della sola determina di equivalenza è possibile produrre la ricevuta di avvenuta consegna dell'istanza di richiesta della stessa. La documentazione comprovante l'equivalenza del titolo straniero dovrà in ogni caso essere prodotta all'Amministrazione prima della presa di servizio.

Qui

- b) svolgimento di attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero con contratti d'insegnamento nel settore concorsuale o in settori affini;
- c) svolgimento di attività di formazione e ricerca, presso istituti pubblici italiani o all'estero;
- d) svolgimento di attività di docenza o di ricerca presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri;
- e) partecipazione, organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- f) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali.
- g) premi e riconoscimenti nazionali ed internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Art. 10 – Valutazione della produzione scientifica

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle predette condizioni.

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con il profilo definito esclusivamente tramite indicazione del SSD per il quale è bandita la procedura, ovvero, con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Art. 11 - Conclusione dei lavori della Commissione

I lavori della Commissione devono concludersi entro quattro mesi dal provvedimento di nomina.

All'esito della selezione, la Commissione, sulla base dei punteggi complessivi conseguiti, forma la graduatoria e designa il vincitore, ovvero dichiara l'assenza di vincitori e li consegna al Responsabile del procedimento gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.

Il Rettore ovvero, in sua assenza, il Presidente, entro trenta giorni dalla consegna degli atti, previa verifica della regolarità della procedura, approva la correttezza formale degli atti della procedura inviati dalla Commissione con decreto. In caso contrario, provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice, assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.

I verbali, il decreto di approvazione degli atti, la relazione e la graduatoria finale sono resi pubblici nel sito dell'Ateneo.

Art. 12 - Chiamata del vincitore

La struttura competente procede, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione degli atti, alla proposta di chiamata del vincitore. La delibera contenente la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del CdA. Nel caso in cui il vincitore del concorso rinunci al posto prima della sottoscrizione del contratto, il CdA può procedere ad una nuova chiamata scorrendo la relativa graduatoria.

Entro 30 (trenta) giorni dalla delibera del Consiglio di Amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, il vincitore della procedura è invitato, mediante PEC, a stipulare il contratto di lavoro per la cui validità è richiesta la forma scritta e ad accettare di assumere servizio.

Art. 13 - Contratto di lavoro e assunzione

Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, in regime di impegno a tempo definito che si instaura con il ricercatore è sottoscritto dal ricercatore, e dal Rettore e dal Presidente del CdA.

Non si può procedere alla stipula del contratto per l'assunzione del Ricercatore qualora abbia un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Corso di laurea che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del CdA dell'Ateneo.

Il contratto ha durata triennale ed è rinnovabile per massimo due anni.

La scadenza del contratto comporta a tutti gli effetti la risoluzione del rapporto di lavoro; in nessun caso il rapporto di lavoro può trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.



La sede di svolgimento delle attività è presso la sede dell'Unidav sopra indicata, fatti salvi periodi di ricerca da svolgere presso sedi scientifiche qualificate, previa idonea autorizzazione degli organi competenti.

I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Rettore ed il Coordinatore del Corso di Laurea.

Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal ricercatore è possibile l'utilizzo di un apposito registro.

La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della L. 240/2010.

Il ricercatore a tempo determinato ha diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca, delle attrezzature della struttura didattica e del Corso di Laurea presso il quale svolge l'attività. Il Corso di Laurea interessato fornisce al ricercatore i supporti necessari alla realizzazione del programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi.

Art. 14 - Incompatibilità

Il contratto di cui al presente bando è incompatibile con:

- qualsiasi rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso soggetti pubblici e privati;
- titolarità di assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
- borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.

Art. 15 - Clausole di salvaguardia

L'Ateneo si riserva di modificare o ritirare la presente procedura, o di non procedere alla chiamata ovvero di recedere dal contratto stipulato in presenza di:

- Modifiche normative intervenute in merito ai requisiti di docenza di ruolo dei Corsi di Studio e/o alla modalità di copertura anche tramite docenti fuori ruolo e/o a contratto;
- Ulteriori e improvvise modifiche normative afferenti l'ordinamento universitario e di diretto impatto sull'Università Telematica "Leonardo da Vinci";
- Circostanze che impediscano l'avvio o la prosecuzione delle attività didattiche, incluse quelle derivanti dall'esito della visita CEV;
- diniego di accreditamento iniziale e periodico dei Corsi di Studio da parte del MUR;

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il contratto stipulato tra il vincitore della procedura e l'Unidav, ancorché sottoscritto, avrà efficacia solo a seguito di autorizzazione da parte del MUR al mantenimento del Corso di Studio.

Per tutto quanto non regolamentato in questa sede si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 16 - Presentazione Documenti

Il vincitore della selezione dovrà presentare all'Ateneo, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, tutta la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con compiti di ricerca.

Art. 17 - Trattamento economico

Ai sensi dell'art. 24, comma 8, L. n. 240/2010, il trattamento economico dei ricercatori RTD-A (junior) è pari al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a seconda del regime di impegno orario.

Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro del ricercatore a tempo determinato è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene al trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Art. 18 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo n. 30/06/03 n. 196, dal Regolamento UE n. 679/2016 e successivo D. Lgs. n. 101/2018, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Università Telematica "Leonardo da Vinci" e trattati per le finalità di gestione della procedura di valutazione e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.


Art. 19 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia esplicitamente ai Regolamenti dell'Ateneo Telematico "Leonardo da Vinci" e, nello specifico, al Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, nonché alla normativa generale vigente in materia.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Simona Mincone.

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Federica Chiavaroli



Allegati:

- Mod. A *fac-simile domanda*;
- Mod. B *dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.*

